

Un'ultima annotazione per inciso. Non avendo il procuratore di parte opponente eletto domicilio nell'ambito di competenza del giudice adito il suo domicilio risulta ex lege eletto in cancelleria.

*Ai sensi dell'art. 82, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, di attuazione del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ed applicabile anche al rito del lavoro, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, è tenuto ad eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Consiglio Stato, sez. V, 20 agosto 2008, n. 3999*

Non solo. Non essendovi un procuratore in loco che avrebbe potuto sottoscrivere gli originali di alcuni atti (come la comparsa conclusionale) non è possibile per il procuratore – a prescindere dal domicilio, che è altra questione – inviare per fax gli atti con sottoscrizione non apposta in originale.

Infatti la giurisprudenza sul punto ha affermato quanto segue.

*In tema di trasmissione con mezzi di telecomunicazione di atti relativi a procedimenti giurisdizionali... ex art. 1 L. 7.6.93 n. 193 è previsto il requisito secondo cui all'avvocato che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura (Cass. S.U. 28.11.07 n. 24663*

*Ai sensi dell'art. 1 L. 7.6.93 n. 183 la copia fotoriprodotta e trasmessa a distanza di un atto del processo si considera conforme all'atto trasmesso qualora, tra gli altri requisiti, sia all'avvocato che trasmette sia a quello che riceve ed autentica (l'atto) sia stata conferita procura alle liti, che può risultare anche dall'atto stesso oggetto di trasmissione. Da ciò consegue l'invalidità dell'autentica della copia teletrasmessa ed autenticata dall'avvocato domiciliatario, che non rivesta anche la qualifica di difensore (o come nel caso addirittura non vi sia) è l'inidoneità di tale copia a fungere da originale ... che, dunque, va dichiarato inammissibile. TAR Brescia 14.12.05 n. 1310-.*

Né potrà sostenersi che la L. 80/05, che ha modificato le modalità di comunicazione e notifica degli atti, nonché la abrogazione dell'articolo 6 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, di attuazione del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578 (che sanciva la limitazione territoriale al ministero del procuratore nell'ambito della circoscrizione della Corte d'Appello) abbiano mutato tali principi, posto che tali leggi in concreto hanno appunto cambiato solo il modo della comunicazione (deposito) degli atti e provvedimenti (per fax) ed il potere di rappresentanza degli avvocati (ora esteso su tutto il territorio nazionale) ma non ha cambiato i seguenti (già citati ed ora ribaditi) principi sul domicilio e sull'inoltro degli atti per fax:

1 – *che il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, è tenuto ad eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria*

2 - *che la copia fotoriprodotta e trasmessa a distanza di un atto del processo si considera conforme all'atto trasmesso qualora, tra gli altri requisiti, sia all'avvocato che trasmette sia a quello che riceve ed autentica (l'atto) sia stata conferita procura alle liti, che può risultare anche dall'atto stesso oggetto di trasmissione; da ciò consegue l'invalidità dell'autentica della copia teletrasmessa ed autenticata dall'avvocato domiciliatario, che non rivesta anche la qualifica di difensore (o non vi sia) è l'inidoneità di tale copia a fungere da originale ... (in sostanza una firma in originale è indispensabile, per lo meno per il primo atto di costituzione).*